

Mercoledì 3 maggio 2017

CIRCOLARE 10.2017

Start up innovative



Sommario

- Definizione
- Misure agevolative
- Legge di Stabilità 2017
 - 1) Agevolazioni fiscali per investimenti in start up innovative
 - 2) Agevolazioni in ambito societario per le start up innovative
 - 3) Cessione delle perdite fiscali a società quotate
- Ulteriori agevolazioni
 - 1) Deroghe alla disciplina societaria ordinaria
 - 2) Facilitazioni nel ripianamento di perdite
 - 3) Inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo
 - 4) Esonero dall'obbligo di apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA
 - 5) Raccolta di capitali con campagne di equity crowdfunding
 - 6) Fondo di garanzia per le PMI

Il D.L. 179/2012, noto come “Decreto crescita 2.0”, ha introdotto nel nostro ordinamento una specifica **normativa finalizzata a creare condizioni e strumenti favorevoli per la nascita, la crescita e lo sviluppo di imprese innovative** (“start up innovative”).

Nel corso degli anni si sono susseguiti importanti interventi da parte del Legislatore nazionale, che hanno avuto come obiettivo principale quello di migliorare e potenziare la disciplina relativa a tali soggetti (tra i quali il D.L. 76/2013 (“Decreto Lavoro”), il D.L. 3/2015 (“Investment Compact”) e da ultimo la Legge 232/2016 (“legge di Stabilità 2017”).

Definizione

Si definiscono start up innovative le **società di capitali, costituite anche in forma di cooperativa, le cui azioni o quote del capitale non siano quotate in un**



mercato regolamentato e che siano in possesso dei seguenti **requisiti**:

- siano **nuove** o comunque hanno meno di 5 anni di attività;
- abbiano stabilito la **sede principale dei propri affari in Italia**;
- presentino un **fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro**;
- **non distribuiscano e non abbiano distribuito utili**;
- abbiano come oggetto sociale esclusivo o prevalente **lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico**;
- non siano state costituite a seguito di una fusione, scissione societaria, di cessione di azienda o di ramo d'azienda.

È necessario che la start up, per essere definita come innovativa, posseda almeno uno dei seguenti tre criteri:

- almeno il **15% del maggiore tra valore della produzione e costi della produzione** sia ascrivibile ad attività di R&D;
- la **forza lavoro** complessiva sia costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;
- l'impresa sia titolare, depositaria o licenziataria di un **brevetto registrato** oppure titolare di **programma per elaboratore originario registrato**.

Misure agevolative

Qui di seguito si riportano in breve le misure agevolative previste dalla normativa italiana, con particolare attenzione alle novità introdotte dalla Legge di Stabilità per l'anno 2017.

Importante ricordare che, per poter beneficiare dei vantaggi, è fondamentale che le imprese vengano iscritte nell'**apposita sezione speciale** del Registro riservata alle start up innovative. La durata massima del regime agevolativo, come dettato dai requisiti, non può eccedere i **5 anni** dal momento della costituzione della società.

Legge di Stabilità 2017

1. Agevolazioni fiscali

La Legge di Stabilità per l'anno 2017 ha incrementato gli incentivi per gli investimenti effettuati in start up innovative. La legge italiana, infatti, prevede una deduzione fiscale a favore dei soggetti (sia in regime di impresa che persone fisiche) che investono capitale in start up innovative. A decorrere dall'anno 2017 tale beneficio viene reso permanente e incrementato fino ad un importo pari al 30% del capitale conferito (sia per i soggetti IRPEF che per i soggetti IRES, in luogo dell'attuale aliquota rispettivamente del 19% e del 20%) indipendentemente dalla tipologia di start up innovativa beneficiaria.

La nuova aliquota riguarda, quindi, anche le start up innovative a vocazione sociale e quelle che commercializzano esclusivamente prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

Tale beneficio non è illimitato, ma soggetto ad un tetto massimo. A decorrere dal 2017, tale limite massimo di investimento su cui calcolare la detrazione d'imposta per i soggetti IRPEF viene raddoppiato, portandolo a 1.000.000 euro. Niente viene previsto per i soggetti IRES, il cui limite massimo rimane pari ad 1.800.000 euro.

Esempio - Investimento soggetto IRPEF:

Supponiamo che una persona fisica intenda investire 100.000 euro nel capitale sociale di una start up innovativa, somma che risulta



essere non superiore all'investimento massimo detraibile previsto dalla norma e pari ad 1.000.000 euro.

In Unico PF, il soggetto fruirà di una detrazione pari a 30.000 (100.000 x 30%) che sarà portata in diminuzione dall'imposta lorda.

Esempio - Investimento soggetto IRES:

Ipotizziamo che una società di capitali intenda investire 100.000 euro nel capitale sociale di una start up innovativa, somma che risulta essere non superiore all'investimento massimo deducibile previsto dalla norma e pari ad 1.800.000 euro.

In Unico SC, la società procederà con una variazione in diminuzione di 30.000 (100.000 x 30%); il risparmio fiscale sarà dunque pari ad 7.200 euro (30.000 x 24%).

Si ricorda inoltre, che il diritto alla agevolazione decade se, entro 3 anni dalla data in cui rileva l'investimento, si verifica una delle seguenti cause:

- la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti;
- la riduzione di capitale sociale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start up innovative;
- il recesso o l'esclusione degli investitori;
- la perdita, da parte della start up innovativa, di uno dei requisiti richiesti per la qualifica di start up innovativa.

2. Agevolazioni in ambito societario per le start up innovative

Nell'ambito delle agevolazioni di tipo societario stabilite a favore delle start up innovative, sono stati previsti ulteriori benefici e semplificazioni in materia di oneri e modalità per la costituzione.

Nello specifico:

- viene prevista la possibilità che **l'atto costitutivo** e le sue successive modificazioni siano redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dagli articoli 24 e 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vale a dire **con firma digitale o con firma elettronica avanzata autenticata**;
- viene previsto **l'esonero dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria** per l'atto costitutivo delle start up innovative, costituite secondo la procedura semplificata di cui al punto precedente, nonché di quelle costituite con atto pubblico.

3. Cessione delle perdite fiscali a società quotate

La Legge di Bilancio per il 2017 introduce inoltre un'importante novità in tema di gestione delle perdite fiscali di nuove imprese - tra le quali, le start up - realizzate nei primi tre esercizi di attività. Infatti, all'impresa neocostituita è consentita la cessione delle perdite fiscali a favore di società quotate che abbiano un rapporto di partecipazione con le stessa non inferiore al 20%.

Le modalità della cessione - da perfezionarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi - sono le stesse previste per la cessione dei crediti d'imposta di cui all'art. 43-bis del D.P.R. n. 602 del 1973:

- le azioni della società cessionaria - o della società che la controlla direttamente o indirettamente - devono essere negoziate in un mercato regolamentato;
- il rapporto di partecipazione non inferiore al 20% deve sussistere al termine del periodo d'imposta relativamente al quale avviene la cessione delle perdite fiscali;



- l'attività della nuova impresa non deve essere prevalentemente immobiliare;
- devono essere cedute tutte le perdite fiscali realizzate;
- l'esercizio sociale dell'impresa cedente deve coincidere con quello della quotata cessionaria.

La **cessionaria** riporta le perdite in diminuzione dal reddito complessivo ottenendo quindi un vantaggio fiscale e remunerando la **cedente** con una somma pari all'imposta calcolata sulle perdite acquisite. Le somme percepite e versate fra le due società non concorrono alla formazione del reddito.

Ulteriori agevolazioni

1. Deroghe alla disciplina societaria ordinaria

Le deroghe più significative sono previste per le start up innovative costituite in forma di s.r.l., per le quali si consente: la **creazione di categorie di quote dotate di particolari diritti** (ad esempio, si possono prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione); la possibilità di effettuare **operazioni sulle proprie quote**; la possibilità di emettere **strumenti finanziari partecipativi**; **l'offerta al pubblico di quote di capitale**. Molte di queste misure comportano un radicale cambiamento nella struttura finanziaria della s.r.l., avvicinandola a quella della s.p.a.

2. Facilitazioni nel ripianamento di perdite

In caso di perdite sistematiche, le start up godono di un **regime speciale sulla riduzione del capitale sociale**, tra cui una moratoria di un anno per il ripianamento delle

perdite superiori ad un terzo (il termine è posticipato al secondo esercizio successivo).

3. Inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo

La start up innovativa **non è tenuta ad effettuare il test di operatività** per verificare di non incorrere nello status di società non operativa.

4. Esonero dall'obbligo di apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA

La normativa ordinaria che prescrive l'apposizione del visto di conformità per la compensazione in F24 dei crediti IVA superiori a 5.000 euro può costituire un disincentivo all'utilizzo della compensazione orizzontale. Con l'esonero dall'obbligo di apposizione del visto per la **compensazione dei crediti IVA fino a 50.000 euro** le start up innovative possono ricevere rilevanti benefici in termini di liquidità durante la delicata fase degli investimenti in innovazione.

5. Raccolta di capitali con campagne di equity crowdfunding

Nel 2013 l'Italia è stato il primo Paese al mondo a dotarsi di un regolamento dedicato. A inizio 2015 il Decreto Legge "Investment Compact" ha rafforzato lo strumento con l'introduzione di tre importanti novità:

- anche le PMI innovative possono effettuare campagne di equity crowdfunding;
- così anche gli OICR e le altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative e in PMI innovative. Evoluzione, questa, che permette la diversificazione di portafoglio e la riduzione del rischio per l'investitore retail;



- in via derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria, il trasferimento delle quote di start up innovative e PMI innovative viene dematerializzato, con una conseguente riduzione degli oneri connessi, in un'ottica di fluidificazione del mercato secondario.

6. Fondo di garanzia per le PMI

Intervento semplificato, gratuito e diretto per le start up innovative al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, un fondo pubblico che facilita l'accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari.

La **garanzia copre fino allo 80% del credito erogato** dalla banca alle startup innovative e agli incubatori certificati, **fino a un massimo di 2,5 milioni di euro**, ed è concessa sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con un'istruttoria che beneficia di un canale prioritario.

I professionisti di Andersen Tax & Legal sono a Vostra completa disposizione per fornire la più ampia consulenza in merito ai temi evidenziati nella presente circolare.

Le informazioni contenute in questo documento sono a scopo informativo e non fanno riferimento alla particolare situazione di un individuo o di una persona giuridica. Non costituiscono oggetto di consulenza legale o fiscale. Questi contenuti non possono sostituire la consulenza individuale da esperti in singoli casi concreti. Nessuno dovrebbe agire sulla base di queste informazioni senza un'adeguata consulenza professionale e senza un esame approfondito della situazione. Andersen Tax & Legal non si assume alcuna responsabilità per le decisioni prese sulla base delle informazioni sopra citate.

